

"Fondazione Maccaferri"

Art. 1. – Denominazione, sede e durata

È costituita la Fondazione denominata "Fondazione Maccaferri" (di seguito "la Fondazione").

La Fondazione ha sede in Bologna. È facoltà dell'Organo Amministrativo di istituire sedi secondarie ed uffici in ambito nazionale ed internazionale nonché di variare la sede legale.

Il mutamento di indirizzo della sede legale nell'ambito del medesimo comune non determina variazioni del presente statuto.

La Fondazione ha durata indeterminata.

Art. 2. – Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La Fondazione persegue finalità sociali, umanitarie, culturali, formative e di ricerca, operando nei settori dell'assistenza, della sanità, dello sport, dell'arte, dell'educazione e dell'ambiente rivolgendosi a tutti i cittadini ed operatori, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

La Fondazione intende intervenire, direttamente e/o indirettamente, nel territorio nazionale ed internazionale, a sostegno di malati, bambini e portatori di handicap e focalizzare la propria attenzione nell'attività di ricerca medico/scientifica e in quella della formazione nonché intervenire, direttamente e/o indirettamente, nelle aree del sottosviluppo ed in quelle colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari, rivolgendo la propria attenzione alle sofferenze tipiche delle citate situazioni, al fabbisogno alimentare, all'istruzione.

La Fondazione intende anche promuovere o sostenere la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e ambientale, nonché eventi culturali, artistici e sportivi.

La Fondazione interagisce con enti pubblici e privati, istituzioni ed organizzazioni, nazionali ed estere, che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione medesima.

Quanto sopra può essere perseguito dalla Fondazione sia direttamente, sia indirettamente tramite erogazioni (tanto a titolo di liberalità, quanto a titolo di finanziamenti) a favore di enti non lucrativi, civili e religiosi, che operino almeno in uno dei settori sopra individuati.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà porre in essere tutte le attività strumentali necessarie o utili al perseguimento dei fini statutari quali, a titolo esemplificativo:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) promuovere e gestire interventi in campo socio-assistenziale in aree geografiche specifiche;

- e) promuovere e organizzare seminari e corsi di formazione specifici per i settori d'interesse della Fondazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, le imprese, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- f) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- g) istituire premi e borse di studio;
- h) sostenere, anche con contributi economici, soggetti operanti nei settori d'attività della Fondazione;
- i) promuovere e sostenere con ogni mezzo, anche all'interno delle società del Gruppo Maccaferri, la diffusione della cultura del no profit e della donazione, anche nel contesto di un'attività di sostegno di gift matching program;
- j) istituire archivi, banche dati, biblioteche, nonché centri di studio con le relative strutture;
- k) incrementare il patrimonio culturale, scientifico e storico della Fondazione, sia esso materiale sia esso immateriale;
- l) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- m) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione può agire anche come fondazione operativa e realizzare direttamente taluni progetti quando le condizioni di intervento lo rendano necessario o maggiormente favorevole al raggiungimento dello scopo.

Art. 3. – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti, da altre società del Gruppo Maccaferri e/o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, incluse istituzioni e/o società internazionali.

Art. 4 – Fondo di Gestione e destinazione delle rendite

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o da persone od imprese private;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore, dalle altre società del Gruppo Maccaferri e da soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 5 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione del Fondatore il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ovvero nel maggior termine di 180 giorni, quando particolari circostanze lo richiedono, il Fondatore dovrà approvare il bilancio consuntivo.

Nella redazione del bilancio, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 6. – Fondatori

È Fondatore S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI SpA.

Qualora il Fondatore addivenga per qualsiasi motivo al proprio scioglimento, ovvero proceda ad aggregarsi ad altri soggetti, esso designerà i soggetti od il soggetto destinato ad esercitare le prerogative ad esso medesimo spettante ai sensi del presente statuto.

Art. 7. – Organi

Gli organi della Fondazione sono:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente e il Vice Presidente/i se nominato/i;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato;
- Il Segretario Generale, se nominato.

Le suddette cariche sono assunte a titolo gratuito, salvo rimborso spese.

Art. 8. - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri compreso tra 3 (tre) e 15 (quindici), tutti nominati dal Fondatore, al quale è riservata, inoltre, la nomina del Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e possono essere rinominati, salvo revoca del Fondatore prima della scadenza del mandato, ovvero per dimissioni.

Qualora cessi per qualsiasi causa la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio dovrà intendersi decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare, al proprio interno, uno o più Vice Presidenti, che sostituiranno il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

Art. 9 – Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte all'anno dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti espressi, prevale il voto di chi presiede.

I consiglieri possono partecipare alle riunioni del Consiglio anche in video e teleconferenza.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento la Presidenza sarà assunta dal Vicepresidente, il più anziano se nominata pluralità di Vice Presidenti, ovvero dal consigliere indicato dagli intervenuti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Art. 10. – Poteri e funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- approvare la relazione del Presidente sull'attività della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo;
- individuare i settori di interesse della Fondazione;
- delegare ai singoli Consiglieri specifici compiti e mansioni, determinandone all'atto della nomina poteri di firma e di spesa;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- redigere ed adottare il regolamento della Fondazione, se ritenuto opportuno;
- nominare il Segretario Generale;
- istituire, su proposta del Segretario Generale, comitati tecnici e consultivi per singoli progetti e/o settori di attività;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Le deliberazioni riguardanti l'approvazione del regolamento della Fondazione, la nomina degli eventuali Vice Presidenti, le modificazioni dello statuto, e lo scioglimento della Fondazione sono validamente assunte previo consenso del Fondatore.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire il Comitato Esecutivo, determinandone numero dei membri, funzioni e poteri all'atto della nomina.

Art. 11. – Presidente e Vice Presidente/i

Il Presidente della Fondazione, è nominato dal Fondatore.

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, resta in carica tre esercizi e può essere confermato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori ad litem.

Al Presidente sono inoltre attribuiti i seguenti poteri:

- curare le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- amministrare i fondi della Fondazione per la realizzazione dei programmi, secondo le istruzioni del Consiglio di Amministrazione;

- assumere i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza nelle materie di competenza del consiglio al fine garantire il funzionamento della fondazione, comunicandoli per la ratifica al Consiglio stesso nella prima riunione;
- potrà delegare singoli compiti al/i Vice Presidente/i, se nominato/i, ovvero nominare procuratori speciali per singoli atti o determinate categorie di atti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito a tutti gli effetti, dal Vice Presidente e in caso di pluralità di Vice Presidenti dal più anziano.

Art. 12. – Segretario Generale

Il Segretario Generale può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero tra persone terze; resta in carica tre esercizi e può essere rieletto. Nel caso in cui il Segretario sia componente del Consiglio di Amministrazione, la decadenza dalla carica di Consigliere comporta la decadenza dalla carica di Segretario. Il Segretario Generale nell'ambito dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione, provvede all'amministrazione ordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13. – Collegio dei Revisori

Qualora ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, il controllo amministrativo, contabile e finanziario della Fondazione è affidato ad un solo Revisore dei Conti, ovvero ad un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti, i quali resteranno in carica tre anni e potranno essere rieletti; nel caso di organo collegiale, tra i componenti effettivi il Consiglio designerà il Presidente.

Art. 14. – Comitato Tecnico

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, ove lo ritenga opportuno e necessario, un Comitato Tecnico, con compiti di consulenza, formato da esperti scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei settori di attività della Fondazione, sentito il Collegio dei Revisori, la durata e le modalità di funzionamento.

Art. 15.- Regolamenti

Per disciplinare lo svolgimento delle attività della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione potrà definire Regolamenti e/o protocolli interni.

Art. 16 – Estinzione / Liquidazione della Fondazione

In caso di scioglimento o cessazione per qualsiasi causa della Fondazione, il patrimonio sarà devoluto ad Enti aventi scopi analoghi ovvero ai fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione all'atto di scioglimento della stessa, rientrano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

In caso di estinzione e messa in liquidazione della Fondazione, il Consiglio procederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 17. – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le leggi vigenti in materia.

FIRMATO: ALESSANDRO MACCAFERRI

PATRIZIA PISELLI
ROSSELLA PALERMO
RITA MERONE - NOTAIO